



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

**Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto direttoriale 17 giugno 2019 e succ. mod., riguardante modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni di cui all'articolo 2 del D.M. 12 febbraio 2019. Modifica dell'art. 11 comma 1. Proroga del termine per la realizzazione dei programmi.**

## **Il Direttore Generale**

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2019 n- 1-144, (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero) con cui, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di € 20.000.000,00;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 12 febbraio 2019 è stata destinata alle Regioni la somma complessiva di € 10.000.000,00 ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee;

**VISTO** il Decreto Direttoriale 8910 del 21/12/2018 (registrato al n. 45 in data 9/1/2019 presso l'Ufficio Centrale di Bilancio) con cui si è provveduto ad assumere a favore di ciascuna Regione gli impegni di spesa, secondo la predetta tabella B allegata al D.M. 12 febbraio 2019, per l'ammontare complessivo di € 10.000.000,00;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 17 giugno 2019, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 26 luglio 2019 (che ha prorogato al 20 ottobre 2019 il termine per la presentazione dei programmi), con cui sono state individuate le modalità, i termini e i criteri di finanziamento dei programmi delle Regioni di cui all'art. 2 del D.M.12 febbraio 2019;

**VISTO** il DPCM 19 giugno 2019, n. 93, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

**VISTI** i successivi Decreti attuativi, tra i quali da ultimo il DPCM 8 marzo 2020 (pubblicato nella GU dell'8marzo, n. 59), 9 marzo 2020 (pubblicato nella GU del 9 marzo, n. 62), 11 marzo 2020 (pubblicato nella GU dell'11 marzo, n. 64) e 22 marzo 2020

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020 n.76) in base ai quali sono estesi a tutto il territorio nazionale la chiusura di scuole ed Università, i divieti di eventi e di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono disposte chiusure di attività commerciali, nonché le attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di quelle previste nell'all.1 del medesimo decreto) e raccomandato utilizzo di forme di lavoro agile o a distanza, fino al 3 aprile 2020;

**CONSIDERATO** che i programmi ammessi al finanziamento di cui al DD 17 giugno 2019 e s.m. prevedono la prestazione di attività di informazione, assistenza e consulenza anche mediante apertura di sportelli aperti al pubblico, eventi formativi ed informativi aperti al pubblico sul territorio nazionale e nelle scuole;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle suddette misure di emergenza e di contenimento, molteplici attività previste dai progetti finanziati a valere del bando di cui al DD 17 giugno 2019 e s.m. non possono essere realizzate e che, pertanto, vi è la necessità di consentire l'adeguamento delle attività alle recenti disposizioni citate, finalizzate a evitare la diffusione dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, consentendo un possibile riscadenzamento delle attività previste;

**RITENUTO OPPORTUNO**, pertanto, alla luce delle limitazioni sopra indicate, consentire la possibilità di riscadenzare o rinviare gli eventi in questione che non si possano svolgere in modalità telematica, considerata la meritevolezza di tali iniziative per gli interessi dei consumatori, fermo restando la realizzazione di tutte le altre attività previste dai progetti, non interessate da tali preclusioni;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di modificare l'art. 11 del DD 17 giugno 2019, con riferimento al termine per la realizzazione dei programmi, al fine di consentire quanto sopra;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Modifica dell'art. 11 comma 1)***

1. All'art. 11 comma 1 del DD 17 giugno 2019 le parole "entro e non oltre 18 mesi" sono sostituite dalle parole "entro e non oltre 24 mesi".
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

*(Avv. Loredana Gulino)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005*